

REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE

COSTITUZIONE E COMPETENZE

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi (art. 26, c. 1, Statuto).

È costituito con diritto di voto (art. 26, c. 4 Statuto) dai Delegati Provinciali, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, dai Presidenti dei Consigli Regionali, dal Presidente Nazionale e dai Membri del Consiglio Direttivo (art. 26, c. 2, Statuto).

Esplicano le funzioni di Delegati al Congresso i Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti (art. 67, c. 1, Statuto).

Ad ogni Sezione Provinciale spetta almeno un Delegato a prescindere dal numero dei soci iscritti aumentato di un'unità in ragione di uno ogni quattrocento soci e o frazione superiore a duecento (art. 67, c. 2, Statuto).

Il numero dei Delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso (art. 67, c. 3, Statuto).

In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi entro trenta giorni dall'inizio dei lavori congressuali i Delegati sono sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti (art. 67, c. 4, Statuto).

Ai sensi dell'art. 26, c. 3 dello Statuto sono di sua competenza:

- a. discussione e approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b. determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;
- c. approvazione delle modifiche allo Statuto sociale;
- d. elezione del Presidente Nazionale;
- e. elezione del Consiglio Direttivo.

Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri, il Segretario Generale ed il presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani (art. 26, c. 6, Statuto).

Possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori i soci effettivi, aggregati, sostenitori e onorari (art. 26, c. 5, Statuto).

E' facoltà del Presidente Nazionale invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale (art. 27, c. 8, Statuto).

E' altresì facoltà del Presidente del Congresso di concerto col Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola (art. 27, c. 9, Statuto).

CONVOCAZIONE

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni (art. 27, c. 1, Statuto).

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nei rispettivi Congressi Provinciali (art. 27, c. 2, Statuto).

La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo (art. 27, c. 5, Statuto).

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno nonché le indicazioni del luogo, della data e dell'ora di svolgimento del Congresso Nazionale, è inviato dal Presidente Nazionale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali con PEC o mezzo equipollente da spedirsi almeno novanta giorni prima in caso di convocazione ordinaria e almeno trenta giorni prima in caso di convocazione straordinaria (art. 27, c. 3, Statuto).

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso (art. 27, c. 4, Statuto).

L'avviso di convocazione è pubblicato a cura della Sede Centrale sul sito www.ens.it e viene affisso dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali nelle rispettive bacheche sociali.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto (art. 27, c. 6, Statuto).

La suddetta previsione non si applica nel caso in cui l'Organo commissariato abbia concluso il mandato e il commissariamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 20, c. 5 dello Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione (art. 27, c. 7, Statuto).

ORGANI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 26, c. 3 dello Statuto il Congresso Nazionale elegge i seguenti Organi:

- ◆ PRESIDENTE NAZIONALE
- ◆ CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 36, c. 1 dello Statuto il Consiglio Direttivo è composto da sette membri compreso il Presidente Nazionale.

REQUISITI E RACCOLTA DELLE CANDIDATURE COMPILAZIONE DELLE LISTE

I requisiti per le candidature sono disciplinati dagli articoli 18 e 19 dello Statuto.

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse mediante PEC o mezzo equipollente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di apertura del Congresso alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta, per le raccomandate farà fede il timbro postale di spedizione (art. 28, c. 1, Statuto).

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte (art. 28, c. 2, Statuto).

Il socio può candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente Nazionale e a quella di Consigliere Direttivo.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Generale, un dipendente dell'ENS ed un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti per le candidature (art. 28, c. 3, Statuto).

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo le liste definitive dei candidati, rigorosamente in ordine alfabetico, una per l'elezione del Presidente Nazionale ed una per l'elezione dei Consiglieri Direttivi (art. 20, c. 1, Statuto), che vengono tempestivamente comunicate dagli uffici della

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – ONLUS

Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali almeno trenta giorni prima dalla celebrazione del Congresso per la pubblicazione (art. 28, c. 4, Statuto).

Le liste dei candidati sono pubblicate a cura della Sede Centrale sul sito www.ens.it e vengono affisse dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali nelle rispettive bacheche sociali.

SCHEDE ELETTORALI

Una volta compilate le liste dei candidati, gli uffici della Sede Centrale provvedono alla stampa delle schede elettorali, contenenti esclusivamente i nominativi in ordine alfabetico dei soci effettivi che hanno posto la propria candidatura.

VALIDITÀ DEL CONGRESSO NAZIONALE, VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Congresso Nazionale è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti (art. 32, c. 3, Statuto).

Le votazioni sono fatte per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale (art. 32, c. 1, Statuto).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti (art. 32, c. 2, Statuto).

LAVORI CONGRESSUALI

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza che deve avere il palese consenso del Congresso stesso (art. 30, c. 1, Statuto).

Ai sensi dell'art. 30, c. 2 dello Statuto il Presidente del Collegio propone al Congresso i nominativi di due Vice Presidenti e di cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti che non sono candidati, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale (art. 29, c. 1 e art. 30, c. 3, Statuto).

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi (art. 29, c. 2, Statuto).

Ai sensi dell'art. 29, c. 3 e dell'art. 30, c. 2 dello Statuto il Presidente del Congresso costituisce le seguenti commissioni:

- a. **Commissione di verifica dei poteri**, composta da un massimo di cinque membri, accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto (art. 31, c. 1, Statuto);
- b. **Commissione elettorale**, composta da un massimo di cinque membri, verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni (art. 31, c. 2, Statuto);
- c. **Commissione per le modifiche allo Statuto sociale**, composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione, presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell'assemblea congressuale (art. 31, c. 3, Statuto);
- d. **Commissione per le mozioni e gli ordini del giorno**, composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione, predispose le integrazioni dell'ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Congresso (art. 31, c. 4, Statuto).

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche (art. 29, c. 4, Statuto).

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – ONLUS

Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di Consulenti e per agevolare il lavoro della Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Nazionale (art. 29, c. 5, Statuto).

Ai sensi dell'art. 30, c. 2 dello Statuto il Presidente del Collegio dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione, dirime eventuali controversie congressuali, si avvale dei Questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso, disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provocano turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni, proclama gli eletti.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, acquisito il parere del Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile (art. 30, c. 5, Statuto).

Il Segretario Generale dell'ENS è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato da almeno tre dipendenti della Sede Centrale (art. 30, c. 4, Statuto).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

OPERAZIONI DI VOTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Presidente del Collegio di Presidenza, ai fini della presentazione delle candidature, deve riconoscere in eguale misura a ciascun candidato un tempo congruo da determinare in ragione del numero complessivo dei candidati in relazione al tempo disponibile, da comunicare all'apertura dei lavori congressuali.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto (art. 20, c. 2, Statuto).

L'elettore può esprimere una sola preferenza per la lista del Presidente e al massimo sei preferenze per la lista dei candidati a Consigliere Direttivo (art. 20, c. 3, Statuto).

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi (art. 21, c. 1, Statuto).

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti (art. 21, c. 2, Statuto).

Per la carica di Consigliere Direttivo sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, a parità di voti i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età (art. 20, c. 7, Statuto).

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DELLE CARICHE SOCIALI

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale (art. 19, c. 4, Statuto)

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Congresso (art. 22, c. 1, Statuto).

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto (art. 22, c. 2, Statuto).